

DELIBERAZIONE 26 OTTOBRE 2017
709/2017/S/EEL

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN
MATERIA DI INSTALLAZIONE DI MISURATORI ELETTRONICI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 26 ottobre 2017

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (di seguito: d.lgs. 115/08);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, 292/06 (di seguito: deliberazione 292/06);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 (di seguito: Tit 2008-2011), approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, 348/07;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: Time 2012-2015);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti

sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);

- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2013, 497/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 497/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 aprile 2014, 173/2014/S/eel (di seguito: deliberazione 173/2014/S/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2014, 215/2014/S/eel (di seguito: deliberazione 215/2014/S/eel).

FATTO:

1. Nell'ambito della determinazione dell'ammontare di perequazione dei ricavi relativi al servizio di misura dei punti di prelievo in bassa tensione per l'anno 2010, approvata con deliberazione 497/2013/R/eel, è emersa l'inosservanza, al 31 dicembre 2010, da parte di alcune imprese distributrici dell'energia elettrica, delle soglie di installazione dei misuratori elettronici previste dall'articolo 8, comma 1, della deliberazione 292/06, in misura superiore al 50%.
2. Con deliberazione 173/2014/S/eel, l'Autorità ha, pertanto, avviato, nei confronti delle predette imprese, tra cui Amaie S.p.a. (di seguito: Amaie o società), procedimenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per il mancato rispetto della soprarichiamata disposizione.
3. In particolare, ad Amaie, è stata contestata l'inosservanza, al 31 dicembre 2010, in misura superiore al 50%, della soglia del 90% prevista per l'installazione di misuratori elettronici presso i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW.
4. Con nota 26 febbraio 2015 (prot. Autorità n. 6820), il responsabile del procedimento ha comunicato, alla società, le risultanze istruttorie;
5. Nel corso dell'istruttoria, Amaie ha depositato una memoria difensiva in data 14 agosto 2014 e una nota in data 26 marzo 2015 (acquisite con prot. Autorità 10227), quest'ultima contenente controdeduzioni alla comunicazione delle risultanze istruttorie. La società, inoltre, ha chiesto di essere sentita in audizione finale davanti al Collegio.
6. Con nota 2 febbraio 2017 (prot. Autorità 3905), il responsabile del procedimento ha comunicato nuovamente, alla società, le risultanze istruttorie.
7. Con nota 20 marzo 2017 (prot. Autorità 10786), la società ha trasmesso osservazioni in merito alla comunicazione delle risultanze istruttorie del 2 febbraio 2017, reiterando la richiesta di audizione innanzi al Collegio.
8. In data 25 maggio 2017, si è svolta l'audizione finale di Amaie innanzi al Collegio, nel corso della quale la società ha depositato una memoria.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

9. L'articolo 13, della direttiva 2006/32/CE, ora ribadito dall'articolo 9, della direttiva 2012/27/UE, dispone che gli Stati membri provvedano affinché i clienti finali di servizi energetici (energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento e/o teleraffreddamento, acqua calda) ricevano, a prezzi concorrenziali, contatori individuali che riflettano, con precisione, il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.
10. Pertanto, con deliberazione 292/06, l'Autorità ha adottato "Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione". Ai sensi del suo articolo 8, le imprese distributrici hanno l'obbligo di installare, sui punti di prelievo in bassa tensione, misuratori elettronici conformi a determinati requisiti, secondo il programma temporale stabilito. In particolare, per i punti di prelievo con potenza disponibile:
 - *inferiore o uguale* a 55 kW, devono essere installati misuratori elettronici sul 90% del numero totale dei punti di prelievo, entro il 31 dicembre 2010 (articolo 8, comma 1, lettera a), punto iii);
 - *superiore* a 55 kW, devono essere installati misuratori elettronici sul 100% del numero totale dei punti di prelievo, entro il 31 dicembre 2008 (articolo 8, comma 1, lettera b).
11. Il rispetto di tale obbligo incide sulla perequazione dei ricavi del servizio di misura per i punti di prelievo in bassa tensione (di seguito: perequazione misura), finalizzata ad attribuire la remunerazione degli investimenti in misuratori elettronici e in sistemi di raccolta dati di misura di energia elettrica, nonché le quote di ammortamento relative ai misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici riconosciute in tariffa, alle sole imprese distributrici che abbiano effettivamente sostenuto tali investimenti ed ammortamenti. Infatti, in relazione al grado di assolvimento dell'obbligo in esame, l'articolo 40, del Tit 2008-2011 prevede:
 - i. in caso di inadempienza inferiore al 50% delle soglie indicate nel richiamato articolo 8, l'applicazione di una penale incidente sulla determinazione dell'ammontare di perequazione misura (articolo 40, comma 1);
 - ii. in caso di inottemperanza superiore al 50%, l'avvio di un procedimento sanzionatorio per l'inadempienza eccedente la quota oggetto di penale (articolo 40, comma 2).
12. Nella fattispecie, nell'ambito della determinazione dell'ammontare di "perequazione misura" per l'anno 2010, approvata con deliberazione 497/2013/R/eel, è emersa la totale inosservanza, al 31 dicembre 2010, da parte di Amaie, della soglia di installazione dei misuratori elettronici prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della deliberazione 292/06, pari al 90% dei punti di prelievo con potenza disponibile *inferiore o uguale* a 55kW. Amaie, nella memoria 26 marzo 2015, ha dichiarato, peraltro senza documentare, di avere avviato, a partire

dal mese di marzo 2014, la posa dei predetti misuratori elettronici e che, al 25 marzo 2015, aveva installato circa 10.000 misuratori, ossia poco più di un terzo del totale a cui era tenuta.

Argomentazioni di Amaie

13. Con le memorie difensive depositate nel corso del procedimento e in sede di audizione finale innanzi al Collegio, la società, al fine di giustificare la propria condotta, ha invocato tre ordini di argomentazioni.
14. In primo luogo, Amaie ha sostenuto la non proporzionalità dell'intervento di installazione dei misuratori elettronici alla quale era tenuta, considerato che, all'epoca dei fatti contestati, pendevano, con Enel Distribuzione S.p.a. (oggi, e-distribuzione S.p.a., di seguito: Enel Distribuzione) - esercente il servizio di distribuzione nella parte del territorio del Comune di Sanremo non servito da Amaie – complesse trattative per l'acquisizione, da parte di Amaie, del ramo di azienda di Enel Distribuzione afferente allo svolgimento del predetto servizio nel territorio comunale di interesse, al fine di unificarne la gestione.
Il predetto tentativo non è andato a buon fine a causa, tra l'altro, del mancato raggiungimento dell'accordo economico e del presunto rifiuto, di Enel Distribuzione, di inserire, nella trattativa di cessione, anche la fornitura dei misuratori da installare. A seguito del rifiuto di Enel Distribuzione di fornire i misuratori elettronici che la stessa stava installando sulla propria rete, Amaie, al fine di evitare i maggiori costi derivanti dall'acquisto, sul mercato, dei misuratori utilizzati da Enel Distribuzione, ha assegnato ad altro soggetto la fornitura e l'installazione dei misuratori sulla propria rete; ciò con la conseguenza che, in caso di un eventuale futuro esito positivo delle trattative per la cessione del ramo di azienda, Amaie avrebbe dovuto sopportare i costi derivanti dalla gestione di due diversi tipi di misuratori elettronici, ovvero sostituire tutti i contatori installati da Enel. Tutto ciò, a parere dell'esercente, avrebbe comunque determinato ingenti costi a suo carico, tali da non rendere "finanziariamente ragionevole e proporzionato" (come invece avrebbero previsto l'articolo 13 della direttiva 2006/32/CE, l'articolo 17 del d.lgs. 115/08 e l'articolo 9, del d.lgs. 102/14) l'intervento di installazione e messa in servizio dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione di bassa tensione.
15. Con un secondo ordine di argomentazioni, Amaie ha invocato le problematiche strettamente connesse alla propria situazione finanziaria, precisando che:
 - i. la società si è trovata, unitamente al Comune di Sanremo – socio unico della società – in una situazione di grave difficoltà economica, con bilanci in perdita, nel periodo intercorrente tra il 2000 ed il 2009 (eccezion fatta per il 2006);
 - ii. la totale appartenenza del proprio azionariato al Comune di Sanremo le avrebbe impedito di reperire autonomamente le risorse economiche necessarie all'acquisto e all'installazione dei misuratori; a tale riguardo,

- Amaie ha evidenziato le “molteplici limitazioni e vincoli dall’essere *in toto* partecipata dal Comune di Sanremo” (così nella memoria del 20 marzo 2017);
- iii. tale situazione avrebbe impedito, ad Amaie, di accedere al credito bancario almeno fino al settembre 2012. La società ha evidenziato, inoltre, che dal 2010 vi è stato un progressivo miglioramento della propria situazione finanziaria, circostanza che trova peraltro conferma dall’analisi dei bilanci relativi agli anni 2012, 2013 e 2014, che non presentano perdite di esercizio.
16. In terzo luogo, la società ha evidenziato ulteriori cause del protrarsi dei tempi di installazione dei misuratori elettronici, quali:
- i. la circostanza che molti utenti, non risiedendo nel Comune di Sanremo, utilizzano le abitazioni solo per brevi periodi di vacanza, così che Amaie, annualmente, avrebbe avuto “*una finestra utile per il cambio non superiore ai 15/20 giorni*” (memoria 14 agosto 2014);
- ii. la complessità delle procedure di sostituzione dei contatori, stante la vetustà dei medesimi ed un forte rischio elettrico, tale da richiedere l’intervento di personale esperto.
17. Inoltre, Amaie ha affermato che, nel caso di specie, non risulta imputabile alla medesima società, ai sensi dell’articolo 3, della legge 689/1981, alcuna violazione colposa, né tantomeno dolosa, delle prescrizioni relative all’installazione dei misuratori elettronici, tenuto conto che, per la società, la sostituzione dei misuratori non risultava né “*finanziariamente ragionevole*” né “*proporzionata*”. A tale riguardo, Amaie ha invocato: i) l’articolo 13, della direttiva 2006/32/CE, alla quale fa riferimento la deliberazione 292/06 dell’Autorità, che prevede la fornitura di contatori ai clienti finali “*nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali*”, ii) l’articolo 17, del d.lgs. 115/08, a tenore del quale “*le imprese di distribuzione ovvero le società di vendita di energia al dettaglio provvedono nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali affinché i clienti finali di energia elettrica e gas naturale ricevano, a condizioni stabilite dalla stessa Autorità per l’energia elettrica e il gas, contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d’uso*” e, infine, iii) il d.lgs. 102/14, che ha abrogato la normativa sopra richiamata e ha disposto, all’articolo 9, comma 1, lettera a), che l’Autorità individui le modalità per la fornitura dei contatori ai clienti finali “*previa definizione di criteri concernenti la fattibilità tecnica ed economica, anche in relazione ai risparmi energetici potenziali*”.
- Ad avviso della società, “*sia il legislatore europeo che quello nazionale hanno inteso subordinare l’obbligo di fornitura dei contatori alla fattibilità tecnica ed economica dell’operazione, che nel caso di specie per le ragioni già espresse non sussisteva a dicembre 2010, periodo oggetto della contestazione*”, tenuto conto che i predetti principi invocati presuppongono che “*ci sia una valutazione sulla*

sussistenza di questi requisiti e di queste condizioni che caratterizzano e determinano quindi anche l'estensione e ... anche la tempistica di attuazione rispetto alle obbligazioni che possono ritenersi gravanti sulla società" (così le dichiarazioni rese da Amaie in sede di audizione).

18. Infine, ai fini della quantificazione dell'eventuale sanzione, la società ha precisato che l'avvio dell'installazione dei misuratori elettronici era già avvenuto nel marzo 2014 e, quindi, prima della data della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, con un'installazione di complessivi circa 10.000 misuratori alla data del 25 marzo 2015. Amaie ha, poi, dichiarato che, ad oggi, l'installazione è stata completata, in una percentuale totale del 99,7%. La società, con la nota 20 marzo 2017, ha poi precisato che l'Autorità era nelle condizioni di avere informazioni relative al proseguimento dell'attività di installazione dei misuratori, tenuto conto degli obblighi informativi posti ai fini tariffari in capo ai distributori (obblighi, nella specie, adempiuti dall' esercente). In relazione al completamento dell'installazione dei misuratori elettronici, comunque, la società ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di notorietà, a firma del legale rappresentante di Amaie, ai sensi dell'articolo 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in relazione al numero di contatori installati alla data del 17 marzo 2017, nonché copia delle fatture di acquisto degli apparecchi.
19. La società ha, da ultimo, richiamato la sanzione già irrogata dall'Autorità, con deliberazione 215/2014/S/eel, per mancato adeguamento, al 31 dicembre 2009, alle disposizioni circa l'installazione dei misuratori elettronici, sostenendo, in sede di audizione, la parziale "sovrapponibilità" del presente procedimento con quello chiuso con la deliberazione 215/2014/S/eel.

Valutazione delle argomentazioni di Amaie.

20. Le argomentazioni invocate dalla società a sostegno della propria condotta non sono idonee a costituire causa di esclusione della responsabilità per l'inadempimento del menzionato obbligo di installazione dei misuratori elettronici.
21. In particolare, il mancato raggiungimento di un accordo con Enel Distribuzione per acquisire il ramo di azienda interessato è estraneo alla violazione contestata nel presente procedimento, che si riferisce esclusivamente al mancato adempimento degli obblighi regolatori relativi ai punti di prelievo (poco meno di 30.000) già rientranti nella responsabilità e nella gestione di Amaie. Per tale motivo le trattative, peraltro infruttuose, relative all'acquisto del predetto ramo di azienda non esonerano la società dalla responsabilità per la violazione contestata.
22. Si osserva, in ogni caso, che la deliberazione 292/06, è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità in data 20 dicembre 2006 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 14, del 18 gennaio 2007. L'articolo 8, comma 1, della deliberazione 292/06 dettava un programma temporale per l'installazione dei misuratori elettrici sui punti di prelievo in bassa tensione che prevedeva, per quanto di maggior interesse, il raggiungimento, al 31 dicembre 2010, della soglia del 90% dei misuratori installati

rispetto ai punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile *inferiore o uguale* a 55kW.

23. Amaie disponeva, dunque, di un lasso di tempo del tutto congruo per provvedere alla necessaria programmazione degli interventi di installazione e per il raggiungimento della soglia sopra indicata ed avrebbe, quindi, ben potuto attivarsi tempestivamente al fine di rispettare il termine stabilito dall'Autorità. Per tale motivo, pure le richiamate trattative, relative all'acquisto del ramo di azienda di Enel Distribuzione, non esonerano la società dalla responsabilità per l'inadempimento dell'obbligo.
24. Le argomentazioni relative alla situazione di difficoltà economica non sono, del pari, meritevoli di accoglimento. La difficile situazione finanziaria, le perdite di esercizio e, quindi, la mancanza di fondi sufficienti per adempiere agli obblighi posti dalla regolazione, non rappresentano, infatti, eventi imprevedibili ed irreparabili tali da giustificare una deroga al rispetto della prescritta tempistica di installazione dei misuratori o da determinare la sua inesigibilità.
25. Non sono, altresì, condivisibili, le circostanze, dedotte da Amaie, legate alla sua natura giuridica di soggetto interamente partecipato dal Comune di Sanremo, attenendo queste esclusivamente all'assetto organizzativo della società.
26. Prive di pregio risultano essere, altresì, le considerazioni connesse alle difficoltà di accesso alle abitazioni, determinate dal fatto che molti utenti soggiornerebbero nel Comune di Sanremo solo per brevi periodi di vacanza e all'asserita complessità delle procedure di sostituzione dei contatori, dal momento che la società avrebbe dovuto essere in grado, nel congruo lasso di tempo a sua disposizione prima dello scadere del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della deliberazione 292/06, di programmare l'installazione dei misuratori.
27. Devono disattendersi, inoltre, le argomentazioni attinenti alla asserita non fattibilità tecnica ed economica ed alla pretesa non proporzionalità dell'intervento di installazione dei misuratori elettronici per i punti di prelievo in bassa tensione nel periodo oggetto di contestazione. I principi, in tal senso, richiamati da Amaie, risultano, invero, travisati dalla società per invocarne l'applicabilità al singolo operatore tenuto all'installazione dei misuratori elettronici, laddove gli stessi si riferiscono, inequivocabilmente, alle scelte attuative rimesse agli Stati membri dall'articolo 13, della direttiva 2006/32/CE.

Nella specie, l'Autorità, proprio con la deliberazione 292/06, ha ritenuto, all'esito di una attività ricognitiva dei propri Uffici e di una ampia consultazione "*ormai (...) raggiunte le condizioni tali per cui gli investimenti nei misuratori elettronici di energia elettrica e nei relativi sistemi di telegestione possano essere considerati tecnicamente possibili, finanziariamente ragionevoli e proporzionali rispetto ai risparmi energetici potenziali, in virtù sia dell'elevato grado di maturazione raggiunto da tali tecnologie sia dell'elevato numero di potenziali fornitori operanti nel mercato di tali tecnologie*".

28. Alla luce di tali evidenze, risulta infondato il tentativo di Amaie di richiamare tali principi quali esimenti rispetto alla propria inadempiente condotta né, peraltro, la

società ha fornito alcun elemento a supporto della asserita assenza dell'elemento soggettivo, di cui all'articolo 3, della legge 689/81, limitandosi ad evocare, anche sotto tale profilo, circostanze prevedibili ed evitabili del tutto estranee all'elemento soggettivo dell'illecito. Né, d'altra parte, la circostanza che la società abbia posto in essere, dal 2014 in poi, le attività necessarie al completamento dell'installazione dei misuratori elettronici prevista dalla deliberazione 292/06, ora realizzata nella percentuale del 99,7%, appare idonea ad escludere la responsabilità di Amaie per la violazione dell'obbligo di installare, entro il 31 dicembre 2010, i misuratori elettronici sui punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile inferiore o uguale a 55kW, per una percentuale pari al 90% del numero totale di punti di prelievo.

29. Privata di pregio risulta, infine, l'argomentazione relativa alla sovrapposibilità del presente procedimento sanzionatorio con quello chiuso con deliberazione 215/2014/S/eel, di irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
30. La formulazione testuale dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della deliberazione 292/2006, infatti, non lascia dubbi circa l'autonomia degli obblighi intermedi. In particolare, il soggetto responsabile del servizio di misura è tenuto all'installazione di misuratori elettronici sui punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW per il: *“i) 25% del numero totale di punti di prelievo entro il 31 dicembre 2008; ii) 65% del numero totale dei punti di prelievo entro il 31 dicembre 2009; iii) 90% del numero totale dei punti di prelievo entro il 31 dicembre 2010; iv) 95% del numero totale di punti di prelievi entro il 31 dicembre 2011”*. Gli obblighi intermedi di installazione di misuratori elettronici, per il 65% e il 90% dei punti di prelievo, sono, dunque, obblighi autonomi, sia pure correlati all'unico obiettivo finale della installazione di misuratori elettronici entro il 31 dicembre 2011, per il 95% del numero totale di punti di prelievo in bassa tensione.
31. Gli elementi acquisiti evidenziano, quindi, la responsabilità di Amaie in ordine alla violazione del combinato disposto dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della deliberazione 292/06 e dell'articolo 40, comma 2, del Tit 2008-2011.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

32. L'articolo 11, della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
33. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di Amaie ha disatteso norme finalizzate ad implementare l'installazione dei misuratori elettronici. I misuratori elettronici sono funzionali a garantire, al cliente, una fatturazione basata

su prelievi effettivi e, nel contempo, offrono agli operatori la possibilità di proporre offerte di vendita a prezzi multiorari. Ciò consente, al cliente, non solo di orientare i propri consumi effettivi, ma anche di eventualmente indirizzare le proprie scelte contrattuali in favore di offerte adatte alle proprie esigenze di consumo, con riflessi positivi in termini di concorrenzialità nel mercato della vendita di energia elettrica alla clientela di bassa tensione. Nella specie, la gravità dell'inadempimento contestato, pur depurato della quota d'obbligo degli anni precedenti, emerge anche considerando che la percentuale di misuratori elettronici installati, realizzata al 31 dicembre 2010, risulta pari a zero (a fronte della percentuale obbligatoria del 90%). Si dà atto che la violazione risulta cessata a settembre 2016.

34. Con riferimento all'*opera svolta dall'agente* per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
35. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, rileva la circostanza che Amaie è stata sanzionata, con la deliberazione 215/2014/S/eel, per una violazione dello stesso tipo. Sotto tale profilo, tuttavia, assume maggior rilievo, la circostanza che Amaie abbia provveduto all'installazione di misuratori elettronici per il 99,7% dei punti di prelievo in bassa tensione. In tal modo, infatti, la società ha superato l'obiettivo finale, previsto dall'articolo 8, della deliberazione 292/2006, consistente nell'installazione di misuratori per il 95% del numero totale di punti di prelievo e ha posto, quindi, in essere una condotta meritevole di apprezzamento ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera c), della deliberazione 243/2012/E/com.
36. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che il fatturato rilevante è pari, nell'anno 2013, a circa euro 4.466.000.
37. Gli elementi di cui sopra consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 281.700 (duecentottantunmilasettecento/00)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Amaie S.p.a., del combinato disposto dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della deliberazione 292/06 e dell'articolo 40, comma 2, della deliberazione 348/07;
2. di irrogare, ad Amaie S.p.a., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 281.700 (duecentottantunmilasettecento/00);
3. di ordinare, ad Amaie S.p.a., di pagare la sanzione irrogata, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
5. di ordinare, ad Amaie S.p.a., di comunicare l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato e via mail all’indirizzo riscossione@autorita.energia.it;
6. di notificare il presente provvedimento all’indirizzo pec amaie@legalmail.it, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

26 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni